



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Prevenzione

Presidente
Vicepresidente
Assessori

Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti		X
Franco	Manzato		X
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.

872

21 GIU. 2011
del

OGGETTO: Recepimento dell'intesa del 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 3905 del 13 dicembre 2005.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si danno indicazioni operative per l'attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente "linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi", e si aggiornano le modalità di riconoscimento e di registrazione degli operatori del settore dei mangimi già disposte con D.G.R. n. 3905/2005. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905 ha stabilito le procedure operative per il riconoscimento e la registrazione di impianti per la produzione di alimenti zootecnici contenenti e non additivi, in attuazione del Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, entrato in vigore il 1 gennaio 2006.

L'obiettivo principale della norma, che si affianca ai regolamenti comunitari del "pacchetto igiene", è di garantire la sicurezza dei mangimi e, secondo il principio di qualità "dal campo alla tavola", raggiungere un livello più elevato di protezione del consumatore nel contesto della sicurezza alimentare. In tale ambito, si riconosce nell'alimentazione degli animali una fase delicata che sta alla base della filiera alimentare e passibile di ripercussioni anche sul consumatore.

La Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905, in linea con il documento prodotto dal Ministero della Salute in data 28 dicembre 2005, relativo alla corretta applicazione del sopracitato Regolamento, individua nella Regione l'ente competente alla gestione dell'iter amministrativo relativo al riconoscimento degli impianti operanti nel settore dei mangimi.

Successivamente, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il Regolamento (CE) 767/2009, entrato in vigore il 1 settembre 2010, che stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.

L'obiettivo di detto Regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel Regolamento (CE) 178/2002, consiste nell'armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal senso, un elevato livello di protezione

della salute pubblica, nonché di fornire un'informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno.

Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 23 settembre 2010 è stata sancita l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera c) del Regolamento (CE) 767/2009, agli operatori del settore dei mangimi. Su tale base si rende necessario definire la procedura attuativa di cui all'**Allegato A** della presente Deliberazione.

Al fine del miglioramento continuo dell'efficacia dell'attività amministrativa ed altresì per realizzare lo snellimento delle procedure di rilascio di atti autorizzativi in favore dell'utenza privata, l'amministrazione regionale ritiene opportuno trasferire alle Aziende ULSS le competenze relative alla procedura di riconoscimento degli impianti, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 183/2005, compresa la procedura per l'attribuzione del numero di identificazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) del Regolamento (CE) 767/2009.

Detto trasferimento consentirà l'instaurarsi di un rapporto più diretto fra utenza e pubblica amministrazione nell'ambito del territorio, consentendo la riduzione dei tempi di attesa.

L'obiettivo sopra illustrato verrà reso tecnicamente possibile attraverso la modifica dell'**Allegato A** alla Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905, nei punti B2 e C.

Per evitare eventuali difformità interpretative della normativa e consentire una omogenea applicazione in tutto il territorio regionale, si ritiene opportuno emanare delle linee guida regionali che disciplinino le procedure di riconoscimento e registrazione degli impianti che operano nel settore dei mangimi.

Il presente provvedimento modifica e integra le disposizioni contenute nella Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905 e dà attuazione all'intesa del 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi conformante.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 giugno 1991 in materia di "organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del 18 dicembre 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

372

21 GIU. 2011

VISTO l'Accordo n. 2334 28 luglio 2005 fra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni e Province Autonome, "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002";

VISTO il Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005 "che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi";

VISTA la D.G.R. n. 3905 del 13 dicembre 2005 "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 767 del 13 luglio 2009 "sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione";

VISTA l'Intesa 23 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi"(Rep. Atti n. 155/CSS) (10A12581);

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente l'attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi";
2. di modificare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato A** di cui alla deliberazione del 13 dicembre 2005 nei punti seguenti:
 - in relazione al punto B2, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente ove insiste la sede operativa dell'impresa, una volta accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, non procederà più alla trasmissione dell'istanza di riconoscimento e del relativo parere favorevole, alla competente struttura regionale, ma tali documenti rimarranno agli atti del Servizio Veterinario per quanto di competenza;
 - in relazione al punto C, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente ove insiste la sede operativa dell'impresa, una volta accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, non procederà più alla trasmissione dell'istanza di riconoscimento e dell'attestazione di cui all'articolo 17 del citato regolamento. Detta documentazione rimarrà agli atti del Servizio Veterinario di quanto di competenza.
3. di affidare ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto il compito di applicare le disposizioni contenute nel presente provvedimento rispettando le procedure in esso contenute;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento e all'adozione di tutti gli atti successivi, relativi ad eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie sia al presente provvedimento che all'**Allegato A**, che fa parte integrante al presente provvedimento;

372

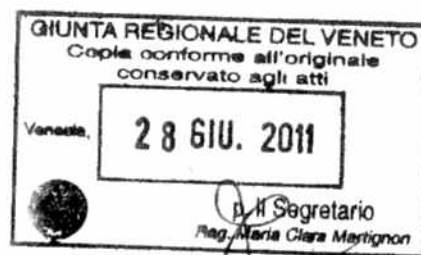
21 GIU. 2011

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



372

21 GIU. 2011



Recepimento intesa del 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore dei mangimi.

L'obbligo degli Stati Membri di uniformare i comportamenti in materia d'igiene dei mangimi, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento (CE) 183/2005 (di seguito Regolamento), ha determinato una revisione delle attività amministrative legate agli adempimenti relativi alle procedure di riconoscimento e registrazione degli impianti da parte delle autorità competenti e degli operatori del settore.

Infatti, il Regolamento dispone che tutte le attività di produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, commercializzazione, somministrazione, siano soggette a procedure di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento stesso.

Su tale base, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto, attraverso l'approvazione della Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905 e s.m. e i., specifiche linee guida al fine di focalizzare l'attenzione sugli adempimenti per gli operatori e garantire imparzialità ed efficacia nell'applicazione dei controlli ufficiali. Tuttavia, in considerazione dei nuovi disposti normativi ed in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si rende necessario aggiornare le procedure operative di cui alla D.G.R. 3905/2005, come di seguito riportato.

Il Regolamento (CE) 767/2009, che si applica a decorrere dal 1 settembre 2010, dà la possibilità di attribuire un numero d'identificazione a produttori di mangimi composti conto terzi o importatori che ne facciano richiesta. Tale numero, attribuito secondo il formato previsto dall'All. V, capo II del Regolamento, può essere utilizzato per identificare in etichetta il produttore del mangime in caso di produzione conto terzi e in alternativa alla ragione sociale e indirizzo del produttore.

Detto numero non ha carattere obbligatorio, è assegnato all'operatore ai fini di etichettatura, ed utilizzabile nel caso di assenza di un numero di riconoscimento assegnato ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 o ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 e s.m. e i. e nei casi previsti dall'articolo 17 del citato Regolamento (CE) 767/2009.

Al fine di definire procedure comuni per l'attribuzione di tali numeri e di evitare comportamenti difformi sul territorio e oneri amministrativi inutili, si dispone quanto segue:

1. agli importatori e ai produttori di mangimi composti conto terzi che ne fanno richiesta viene assegnato, da parte del Servizio Veterinario, un numero d'identificazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento (CE) 767/2009;
2. tale numero deve avere un formato univoco, costituito dal codice ISO dello Stato (IT), seguito da un massimo di n. 8 caratteri di cui sei numerici e due alfanumerici indicanti la provincia sede della registrazione (es. IT000000VE);
3. il Servizio Veterinario provvede a rilasciare all'operatore il numero di identificazione secondo le procedure che verranno successivamente fornite dalla competente struttura regionale;
4. il Ministero della Salute cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco nazionale specifico per gli operatori del settore dei mangimi registrati ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 e identificati ai sensi del articolo 17 comma 1 c) del Regolamento (CE) 767/2009;
5. tale elenco è conforme al formato dell'Allegato V, capo 1 del Regolamento (CE) 183/2005 e sarà accessibile e consultabile sul portale del Ministero oltreché alla specifica sezione del sito web della Regione del Veneto;
6. i Servizi Veterinari sono tenuti a mantenere aggiornati gli specifici archivi in capo al sistema informativo regionale al fine di permettere alla competente struttura regionale di provvedere al fabbisogno informativo richiesto, con cadenza trimestrale a partire dal 2011, dal Ministero della Salute.

